

Atto del Notaio Tottolo del 25 febbraio 2026
Allegato "C" al n. 24718 di Rep. e n. 16344 di Racc.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore - CTS), l'associazione denominata:

"METIS ETS".

L'Associazione "METIS ETS", ente del terzo settore e persona giuridica privata, è regolata dalle disposizioni contenute nel Libro I°, Titolo II°, Capo II°, Artt. 14 e segg. del codice civile, dalle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Negli atti e nella corrispondenza e nei rapporti con i terzi e nelle comunicazioni con il pubblico, l'Associazione avrà cura di indicare l'acronimo ETS.

Articolo 2

Statuto, efficacia, interpretazione

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3

Sede

L'Associazione ha sede in San Martino di Lupari (PD).

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito del Comune di San Martino di Lupari (PD) non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, ma comporterà l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 4

Finalità dell'associazione - Ambito di operatività

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di contribuire al miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore di pazienti affetti da disturbi mentali gravi tra cui le psicosi, i disturbi dell'umore, del neurosviluppo e di personalità e dell'assistenza e supporto alle loro famiglie, mediante una fattiva collaborazione con le associazioni od istituti operanti in Italia o in altri Paesi. L'impegno dell'associazione è quindi orientato primariamente a fornire nuove prospettive in ambito clinico (prognostico e terapeutico), riabilitativo e sociale facilitando l'individuazione, lo sviluppo e l'implementazione di strumenti volti all'emancipazione dalle barriere poste dalla malattia e dallo stigma e quindi al pieno sviluppo della persona nella propria individualità e relazionalità.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. a, D.Lgs. 117/2017**);

b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap) e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. a, D.Lgs. 117/2017**);

c) interventi, prestazioni sanitarie e assistenza in favore delle persone affette da disturbi mentali gravi (**art. 5, co.1 lett. b, D.Lgs. 117/2017**);

d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. c, D.Lgs. 117/2017**);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito dei disturbi mentali gravi tra cui le psicosi, i disturbi dell'umore, del neuro-sviluppo e della personalità (**art. 5, co.1 lett. h, D.Lgs. 117/2017**).

L'esercizio di tali attività avviene:

- stimolando l'interazione tra i gruppi di ricerca esistenti, e potenziandoli mediante l'istituzione di centri operanti per indagini innovative ed avanzate, secondo una prospettiva multidisciplinare, in merito a eziologia, patogenesi, diagnosi, terapia e riabilitazione, nei quali sia possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

- facilitando la divulgazione e gli scambi di dati scientifici a livello nazionale e internazionale mediante soggiorni di ricercatori in Italia e all'estero;

- provvedendo direttamente, o attraverso le sedi secondarie o succursali, ad erogare fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo dei disturbi mentali gravi;

- promuovendo la sensibilizzazione e il dibattito pubblici, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi in favore della formazione di operatori quali medici, personale infermieristico e socio-sanitario nonché psicologi; sollecitando altresì l'intervento e la collaborazione di Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative ai disturbi mentali gravi;

- collaborando a livello nazionale con le Autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni competenti

nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale, in favore dei pazienti affetti da disturbi mentali gravi e delle loro famiglie; - attuando ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi associativi.

Per il conseguimento degli scopi previsti, l'Associazione potrà ricevere contributi, lasciti, eredità ed erogazioni liberali in qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone fisiche e/o giuridiche.

L'Associazione può aderire ad altri organismi, purché si propongano fini analoghi.

Gli utili delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

In via non prevalente e per il raggiungimento degli scopi associativi le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e/o utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

2. partecipare ad associazioni, a E.T.S., enti e/o istituzioni, pubblici e/o privati senza finalità di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti le cui finalità si esplicano a beneficio della comunità umana in ambito nazionale.

3. allestire, gestire e sovrintendere iniziative che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza e la sensibilizzazione alle problematiche connesse alle finalità dell'ente;

4. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi in strutture e servizi di cui al presente statuto nel rispetto ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, e organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, concerti od eventi in genere;

5. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o detenuti per le attività elencate;

6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigenti in materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, di natura secondaria e strumentale

rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 19 maggio 2021, n. 107.

Le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo, come disposto dall'art. 2 del decreto 19 maggio 2021, n. 107.

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorrano le condizioni previste nell'art. 3 del decreto 19 maggio 2021, n. 107.

La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo ossia, a titolo esemplificativo e non tassativo, attività culturali ed artistiche, servizi di assistenza sociale, servizi di assistenza nelle emergenze, erogazione di contributi monetari e/o in natura a sostegno alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza.

Articolo 5

Durata e domicilio degli associati

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Il domicilio degli Associati per tutto ciò che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Libro degli Associati.

ASSOCIATI

Articolo 6

Iscrizione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, Enti, Associazioni, Organizzazioni e Persone Giuridiche pubbliche e private che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e i Regolamenti interni;
- prestare la propria opera per sostenere l'attività;
- versare la quota annuale fissata dall'Organo Amministrativo.

Ci sono quattro categorie di associati:

1. **fondatori**: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
 2. **ordinari**: sono coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 3. **sostenitori**: sono coloro che oltre alla quota di iscrizione ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 4. **onorari**: sono persone nominate tali dall'Organo Amministrativo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo Amministrativo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'ammissione o la non ammissione, che va motivata, verranno decise dall'Organo Amministrativo entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'Organo Amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni dall'assunzione della delibera motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e a quello annuale eventualmente stabilito dall'Organo Amministrativo. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea purché l'associato risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e così per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati, entro i limiti di legge, per le spese autorizzate dall'Organo Amministrativo ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività

prestata in nome e per conto dell'Associazione. Le spese devono essere adeguatamente documentate.

L'associato è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dall'Organo Amministrativo e all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché delle delibere assembleari e dell'Organo Amministrativo.

Gli associati devono astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 8

Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti di legge ed i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Associato si perde per morte, sottoposizione ad amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, recesso, o esclusione.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Organo Amministrativo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 (tre) mesi prima.

L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che in modo grave non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

L'esclusione può altresì essere deliberata per il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi dalla scadenza del termine e previo richiamo ad adempiere da parte dell'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e deve essere ratificata dall'assemblea. La deliberazione di

esclusione dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10

Responsabilità

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Articolo 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea degli associati;
2. Organo Amministrativo;
3. Presidente dell'Organo Amministrativo;
4. Vice Presidente dell'Organo Amministrativo;
5. Organo di Controllo;
6. Revisore legale.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli organi di controllo quando sono richiesti dalla legge, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

Articolo 12

Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione ed è composto da tutti gli associati, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 13

Competenza

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- delibera sulla definitiva esclusione degli associati per gravi motivi;
- approva eventuali regolamenti e loro modifiche;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per

Statuto nonché alla stessa sottoposto dall'Organo Amministrativo;

- ratifica le deliberazioni dell'Organo Amministrativo in ordine alla partecipazione ad enti, società e altri organismi con finalità statutarie analoghe e strumentali al raggiungimento degli scopi associativi;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che l'Organo Amministrativo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 14

Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo ritenga opportuno mediante avviso scritto agli associati, da comunicare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente luogo, data e ora in cui si terrà l'assemblea stessa in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'assemblea può anche essere richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative con richiesta motivata o da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri, oppure dall'organo di controllo e/o dal Revisore Legale.

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicazione nel sito internet della medesima.

In difetto di convocazione scritta saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Articolo 15

Costituzione e deliberazioni

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; mentre in

seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti l'Organo Amministrativo non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, ovvero la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni di legge in materia o del presente Statuto che prevedano per l'assunzione di determinate decisioni diverse maggioranze.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato purché non componente dell'Organo Amministrativo in Assemblea mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Gli associati non possono partecipare alle votazioni su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia conflitto d'interessi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per le delibere assunte esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione in cui è necessario l'intervento del notaio, tali mezzi devono permettere al notaio di percepire personalmente quanto avvenga durante tutto il corso dell'assemblea in modo che egli possa raggiungere la certezza dell'identità personale del presidente e verificare la sua legittimazione formale a presiedere l'assemblea nonché verificare la corrispondenza di quanto accaduto e percepito con quanto richiesto dalla legge e dello statuto dell'associazione.

Articolo 16

Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dall'Assemblea, in caso di votazioni. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Associazione obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17

Nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Organo Amministrativo, composto da almeno 3 (tre) e fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti tra gli associati, eletti dall'Assemblea degli Associati.

L'Organo Amministrativo rimane in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso o sopravvenuta incapacità o sottoposizione ad amministratore di sostegno di un consigliere, l'Organo Amministrativo provvede alla sua sostituzione per cooptazione; il consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri dell'Organo Amministrativo, decade l'intero Organo Amministrativo e l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo l'Organo Amministrativo, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

L'Organo Amministrativo nomina, al proprio interno, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di elezione, un Presidente e un Vice Presidente. L'Organo Amministrativo può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti

particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Agli amministratori, membri dell'Organo Amministrativo, non spetta alcun compenso per la loro carica. Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 18

Competenza

L'Organo Amministrativo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria e per ogni attività che non sia espressamente rimessa alla competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.

In particolare l'Organo Amministrativo:

1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti patrimoniali;
3. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
4. delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
5. delibera sulla partecipazione ad enti, società e altri organismi con finalità statutarie analoghe e strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
6. decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
7. redige il rendiconto annuale (bilancio consuntivo), che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, da presentare all'assemblea degli associati;
8. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
9. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
10. conferisce e revoca procure;
11. redige il bilancio annuale entro il 31 (trentuno) marzo-di ogni anno;
12. predisporre la proposta dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
13. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Articolo 19

Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che l'Organo Amministrativo riterrà opportune comunque che consentano un riscontro di ricevimento della comunicazione, rispettando nei casi ordinari

un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche con un preavviso minimo di un giorno. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se l'Organo Amministrativo si compone di almeno 3 (tre) membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. L'Organo Amministrativo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Non è ammessa delega in seno all'Organo Amministrativo.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non prendano parte alle riunioni dell'Organo Amministrativo, senza presentare opportune giustificazioni, sono considerati dimissionari.

Articolo 20

Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo Amministrativo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 21

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22

Organo di Controllo

L'organo di controllo, collegiale o monocratico secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, è nominato nei

casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea degli associati può nominare l'organo di controllo anche qualora non fosse obbligatorio.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Ciascun componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo e/o di Revisore Legale è incompatibile con la carica di Consigliere.

Articolo 23

Revisore legale

Il Revisore Legale o la società di Revisione Legale sono nominati nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, devono essere iscritti nell'apposito registro e svolgono le funzioni demandategli dalla legge.

L'assemblea degli associati può nominare il Revisore legale o la società di Revisione legale anche qualora non fosse obbligatorio.

Art. 24

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dello stesso Organo di controllo, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo Amministrativo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'Organo di competenza.

Articolo 25

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
2. da beni mobili e immobili pervenuti per donazioni o lasciti che diverranno di proprietà dell'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
4. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
5. dei beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati dall'Associazione anche con gli eventuali avanzi di gestione.

BILANCIO

Articolo 26

Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative dei singoli aderenti;
2. dalle liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
3. dai contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche;
4. da ogni entrata ammessa ai sensi del **D.Lgs. 117/2017**;
5. dai contributi di organismi internazionali;
6. dai rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 27

Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo Amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.

L'esercizio associativo si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno l'Organo Amministrativo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo o, quando lo richiedano particolari esigenze, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo. L'Organo Amministrativo dovrà enunciare le particolari esigenze nella relazione al bilancio per cui si rendesse eventualmente necessario il

differimento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 28

Avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.

ART. 29

Rapporti con gli enti pubblici

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione può attivarsi per proporre alla Pubblica Amministrazione forme di partecipazione e coinvolgimento negli istituti della co-programmazione e co-progettazione da definirsi in appositi accordi fra le parti.

Articolo 30

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria di cui all'art. 14 del presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 31

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con dei Regolamenti interni, da elaborarsi a cura dell'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea Ordinaria degli associati.

Articolo 32

Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche allo Statuto sono stabilite dall'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 33

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel libro I del Codice Civile e alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017, successive modificazioni e integrazioni ed ogni ulteriore

normativa in materia.

Firmato: Zecchin Pier Paolo

Carlo Idotta

Gianfranco Grigolon

Anna Maria Brunati

Marco Tottolo (L.S.).